

ING. MICHELE BONAFEDE
VIA SAMMARTINO, 4
90141 PALERMO
TEL 392.9582145
mail: studiobonafede@gmail.com
pec: michele.bonafede@ordineingpa.it

Palermo, 06.09.2024

Comune di Erice
VI Settore
Viale Crocci, 1 – C.da Rigaletta
91016 ERICE (TP)
pec: protocollo@pec.comune.ericetp.it

Oggetto: Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime del Comune di Erice.
Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni che sono state presentate dopo l'adozione preliminare del piano.

Si espongono di seguito le controdeduzioni dello scrivente alle osservazioni ed opposizioni che sono state presentate dopo l'adozione preliminare del piano, consegnate allo scrivente per le vie brevi.

I. Osservazione della Società S.G. S.r.l. con sede in Trapani, via G.B. Fardella n.51 C.F. 02196320812 (Studio Legale Avv. Franco Campo e Avv. Pasquale Perrone - Trapani)

L'osservazione non è accoglibile per le seguenti motivazioni:

- premesso che l'applicazione dell'art.9 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano non è applicabile al caso in esame, così come non sono applicabili gli altri commi del medesimo articolo 9 perché questo articolo si riferisce alle *aree di proprietà privata adiacenti al Demanio Marittimo da espropriare al fine di rendere accessibili le aree demaniali marittime*, cioè **agli accessi al demanio marittimo** disciplinati dal precedente articolo 8 il quale, al comma 6, rimanda proprio all'articolo 9 per le disposizioni riguardanti la realizzazione degli accessi;

- premesso altresì che il caso cui si riferisce l'osservazione è disciplinato dall'art.32 del Codice della Navigazione (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*) e dall'art.58 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (*Delimitazione*);

quanto esposto nella osservazione potrà essere oggetto delle deduzioni da presentare nella successiva procedura prevista dal citato art.32 del Codice della Navigazione (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*) e non in questa fase; giova tenere conto a tal riguardo che, come chiarisce la Circolare ARTA n.14758 del 08.03.2018, *in ogni caso l'iter di approvazione della proposta di revisione della fascia costiera sarà avviato soltanto dopo l'intervento della Commissione di Delimitazione prevista dall'art.58 del Regolamento del Codice della Navigazione, da parte degli Uffici Territoriali dell'Ambiente che cureranno gli adempimenti conseguenti, di tutte le proposte dei comuni e pertanto non interferisce con le procedure di approvazione dei singoli piani.*

E
COMUNE DI ERICE
Comune di Erice
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0035461/2024 del 09/09/2024
Firmatario: MICHELE BONAFEDE

2. Osservazioni del Consorzio Arenile Lungomare Dante Alighieri con sede in Paceco, via Nausica n.18 C.F. 02800310811 ed altri operatori commerciali esercenti nel tratto del litorale San Giuliano esterno al demanio marittimo (Studio Legale Avv. Franco Campo e Avv. Pasquale Perrone - Trapani)

Osservazione I:

L'osservazione non è rilevante in questa fase e non inficia il PUDM, perché ai fini del PUDM rileva solo la circostanza che attualmente le particelle non sono intestate al Demanio; l'accertamento della effettiva proprietà delle particelle sarà rilevante nelle seguenti fasi:

- nella successiva procedura espropriativa prevista limitatamente alle porzioni di particelle attualmente non intestate al Demanio che secondo le previsioni del PUDM sono destinate alla realizzazione degli accessi per raggiungere la battigia come previsto dagli articoli 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- nella successiva procedura prevista dall'art.32 del Codice della Navigazione (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*) e dall'art.58 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (*Delimitazione*) per le rimanenti porzioni di particelle interessate dalla proposta di revisione della dividende demaniale.

Osservazione II:

L'osservazione è parzialmente accoglibile solo nel merito del tracciato dei corridoi di accesso sulla spiaggia ricadenti nelle particelle catastali numero 712 e 716, laddove effettivamente interferiscono con le strutture dei lidi ivi presenti; fermo restando che la larghezza di entrambi i corridoi dovrà essere pari a 5,00 m, l'accoglimento dell'osservazione comporta che il corridoio di accesso previsto originariamente dal Piano in mezzeria della particella catastale numero 712 sarà traslato verso Sud-Ovest per ricadere lungo il confine tra le particelle catastali numero 713 e 712, mentre il corridoio di accesso previsto originariamente dal Piano nella particella catastale numero 716 sarà traslato verso Sud-Ovest per ricadere nell'ambito della particella catastale numero 177, ad una distanza di circa 150 dal suddetto corridoio di accesso lungo il confine tra le particelle catastali numero 713 e 712; il tracciato traslato rispetto a quello originariamente previsto dal Piano è illustrato nella figura che segue, nella quale il tracciato dei corridoi di accesso è sovrapposto alla immagine satellitare disponibile alla data della redazione del Piano (immagine Google Earth con data di acquisizione delle immagini 03.07.2019), immagine che peraltro reca la stessa configurazione dei lidi tuttora desumibile dalla immagine satellitare disponibile alla data delle formulazione delle presenti deduzioni (immagine Google Earth con data di acquisizione delle immagini 19.06.2023).



Figura 1. - Corridoi di accesso su particelle 177 (parziale), 715, 716, 713, 712:

- linee continue in giallo = confini delle particelle;
- freccie in rosso = accessi al demanio marittimo previsti originariamente dal piano adottato;
- linee a tratteggio in rosso = corridoi di accesso al demanio marittimo di larghezza 5,00 m previsti originariamente dal piano adottato
- freccie in blu = accessi al demanio marittimo nella nuova configurazione da prevedere in parziale accoglimento dell'osservazione II presentata dal Consorzio Arenile Lungomare Dante Alighieri ed altri operatori commerciali;
- linee a tratteggio in blu = corridoi di accesso al demanio marittimo di larghezza 5,00 m nella nuova configurazione da prevedere in parziale accoglimento dell'osservazione II presentata dal Consorzio Arenile Lungomare Dante Alighieri ed altri operatori commerciali.

Osservazione III:

L'osservazione non è accoglibile per le seguenti motivazioni:

- premesso che l'applicazione dell'art.9 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano non è applicabile al caso in esame, così come non sono applicabili gli altri commi del medesimo articolo 9 perché questo articolo si riferisce alle *aree di proprietà privata adiacenti al Demanio Marittimo da espropriare al fine di rendere accessibili le aree demaniali marittime*, cioè **agli accessi al demanio marittimo** disciplinati

dal precedente articolo 8 il quale, al comma 6, rimanda proprio all'articolo 9 per le disposizioni riguardanti la realizzazione degli accessi;

- premesso altresì che il caso cui si riferisce l'osservazione è disciplinato dall'art.32 del Codice della Navigazione (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*) e dall'art.58 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (*Delimitazione*);

quanto esposto nella osservazione potrà essere oggetto delle deduzioni da presentare nella successiva procedura prevista dal citato art.32 del Codice della Navigazione (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*) e non in questa fase; giova tenere conto a tal riguardo che, come chiarisce la Circolare ARTA n.14758 del 08.03.2018, *in ogni caso l'iter di approvazione della proposta di revisione della fascia costiera sarà avviato soltanto dopo l'intervento della Commissione di Delimitazione prevista dall'art.58 del Regolamento del Codice della Navigazione, da parte degli Uffici Territoriali dell'Ambiente che cureranno gli adempimenti conseguenti, di tutte le proposte dei comuni e pertanto non interferisce con le procedure di approvazione dei singoli piani.*

Osservazione IV:

L'osservazione non è accoglibile per le seguenti motivazioni:

- la norma cui fa riferimento il Consorzio Arenile Lungomare Dante Alighieri ed altri (art.4 comma 2bs della L.R. n.15/2005) riguarda concessioni già rilasciate sul demanio marittimo e giammai stabilimenti balneari o analoghe strutture a servizio della balneazione che insistono su aree lato terra rispetto alla dividente demaniale; la assimilazione della norma al caso in esame appare pertanto del tutto arbitraria; il PUDM non può disciplinare particelle che attualmente non risultano intestate al Demanio, né può fare ipotesi di alcun genere sulla loro futura destinazione; il PUDM può tenere conto della presenza dei lidi esistenti alla data della sua redazione in aree esterne al demanio marittimo, solo per quanto attiene alla ubicazione degli accessi al demanio marittimo, così come illustrato a proposito della Osservazione II;

- il richiesto coinvolgimento del Consorzio Arenile Lungomare Dante Alighieri e degli altri operatori commerciali esercenti nel tratto del litorale San Giuliano esterno al demanio marittimo potrà avvenire solo a seguito della conclusione della procedura di acquisizione al demanio marittimo del tratto di litorale suddetto, nella fase di redazione del nuovo PUDM, ovvero della variante al PUDM già adottato in via preliminare, da prevedere in futuro proprio per tenere conto delle nuove aree di che trattasi, se acquisite al demanio.

3. Osservazione della Società Ricevuto Immobiliare S.r.l.s. con sede in Trapani, piazza Generale Scio n.11 partita IVA 02571830815 (Legale Rappresentante Rocco Ricevuto - Trapani)

L'osservazione non è accoglibile per le seguenti motivazioni:

- come specificato dalle norme tecniche di attuazione, sia all'art.14 che disciplina in generale la destinazione d'uso delle superfici che possono essere rilasciate in concessione per la realizzazione di punti di ristoro (acronimo PR), sia all'art.27, comma 1.e e comma 1.f, che disciplinano in particolare i punti di ristoro oggetto della osservazione presentata dalla Società Ricevuto Immobiliare S.r.l.s. precisando il numero massimo delle attrezzature di ausilio alla balneazione che possono essere affittate, il servizio di affitto di

sdraio, lettini ed ombrelloni è solo una facoltà e non un obbligo per il concessionario del punto di ristoro; si precisa che gli utenti del servizio potranno affittare giornalmente le suddette attrezzature presso il punto di ristoro e trasportarle nel punto desiderato della spiaggia lasciata alla libera fruizione, eventualmente con l'aiuto di un addetto a tal fine offerto dall'esercente, ma non potranno essere installate permanentemente sulla spiaggia; per tale ragione non è stata prevista un'area riservata da rilasciare in concessione per la collocazione di sdraio, lettini ed ombrelloni, così come è previsto viceversa per gli stabilimenti balneari e le aree attrezzate per la balneazione;

- l'accoglimento della osservazione presentata dalla Società Ricevuto Immobiliare S.r.l.s. si sostanzierebbe pertanto nella trasformazione dei due lotti destinati dal Piano a punto di ristoro in lotti da destinare a stabilimento balneare o ad area attrezzata per la balneazione;

- la scelta di lasciare interamente disponibili per la libera fruizione le due spiagge a servizio delle quali sono previsti i punti di ristoro PR2 e PR3 dipende principalmente dalla limitata estensione di tali spiagge; a tale scelta ha contribuito anche la constatazione che il litorale del Comune di Erice, ed in particolare il tratto che ricade nell'area 3 individuata nel Piano è caratterizzato da una preponderanza di costa rocciosa rispetto ai tratti di arenile; si rammenta a tal riguardo che il tratto di costa sabbiosa più esteso nell'ambito del litorale del Comune di Erice è la spiaggia San Giuliano, per la maggior parte della sua estensione non ricadente nel demanio marittimo e, per tale ragione, attualmente coperta quasi interamente da stabilimenti balneari; pertanto, di concerto con l'Amministrazione Comunale, si è ritenuto che per conseguire globalmente un ponderato equilibrio tra le aree del demanio marittimo da lasciare alla libera fruizione e quelle nelle quali prevedere lotti da rilasciare in concessione, si dovesse privilegiare per le prime i rimanenti tratti di costa sabbiosa e/o ciottolosa;

- in particolare per la caletta a Est del punto ristoro PR3, alle motivazioni di carattere generale sopra indicate, si aggiunge la necessità di evitare l'impatto paesaggistico che strutture più estese a ridosso della spiaggia arrecherebbero su un'area fortunatamente non ancora edificata e di un certo pregio ambientale.

Tenuto conto che, alla luce di quanto sopra, la trasformazione dei due lotti destinati dal Piano a punto di ristoro identificati con le sigle PR2 e PR3 in altrettanti lotti da destinare a stabilimento balneare o ad area attrezzata per la balneazione comporterebbe uno stravolgimento della impostazione e delle finalità del PUDM per come concepito secondo le direttive della Amministrazione Comunale, l'osservazione della Società Ricevuto Immobiliare S.r.l.s. non è accoglibile.

4. Osservazioni della Società Sicil Touring S.r.l. con sede in Erice, via Lungomare Dante Alighieri C.F. 00129390811 (Avv. Caterina Poma - Trapani)

Osservazione sulla proposta di revisione della dividente demaniale nella spiaggia San Giuliano (punti 1, 2 e prima parte del punto 4 delle osservazioni presentate):

L'osservazione non è accoglibile per le seguenti motivazioni:

- si premette che la proposta di revisione della dividente demaniale nel tratto di spiaggia comprendente le particelle catastali numero 177, 710, 711, 714 e porzione lato mare della particella catastale numero 688 mira

all'acquisizione al demanio di dette particelle e non alla loro *sdemanializzazione*, come erroneamente asserito dalla Società Sicil Touring S.r.l., tenuto conto che appunto, per quanto desumibile dalla mappa catastale e dalle visure catastali, dette particelle attualmente ricadono lato terra rispetto alla dividente demaniale e pertanto sono intestate a privati o a enti diversi dal demanio; è da ritenere che si tratta di un refuso dell'estensore della osservazione, anche in relazione al contenuto delle sue successive argomentazioni;

- la corretta intestazione delle particelle, se privato o ente diverso dal demanio, non è rilevante in questa fase e non inficia il PUDM, perché ai fini del PUDM rileva solo la circostanza che attualmente le particelle non sono intestate al Demanio; l'accertamento della effettiva proprietà delle particelle sarà rilevante nelle seguenti fasi:

nella successiva procedura espropriativa prevista limitatamente alle porzioni di particelle attualmente non intestate al Demanio che secondo le previsioni del PUDM sono destinate alla realizzazione degli accessi per raggiungere la battigia come previsto dagli articoli 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione;

nella successiva procedura prevista dall'art.32 del Codice della Navigazione (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*) e dall'art.58 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (*Delimitazione*) per le rimanenti porzioni di particelle interessate dalla proposta di revisione della dividente demaniale;

- quanto esposto ai primi tre capoversi del punto 4) delle osservazioni presentate potrà essere oggetto delle deduzioni da presentare nella successiva procedura prevista dal citato art.32 del Codice della Navigazione (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*) e non in questa fase; giova tenere conto a tal riguardo che, come chiarisce la Circolare ARTA n.14758 del 08.03.2018, *in ogni caso l'iter di approvazione della proposta di revisione della fascia costiera sarà avviato soltanto dopo l'intervento della Commissione di Delimitazione prevista dall'art.58 del Regolamento del Codice della Navigazione, da parte degli Uffici Territoriali dell'Ambiente che cureranno gli adempimenti conseguenti, di tutte le proposte dei comuni e pertanto non interferisce con le procedure di approvazione dei singoli piani.*

Osservazione sui corridoi di accesso al demanio marittimo (seconda parte del punto 4 delle osservazioni presentate):

a) Corridoi di accesso al demanio marittimo previsti dal piano nelle particelle catastali numero 177, 710, 711, 714:

L'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente ai corridoi di accesso sulla spiaggia ricadenti nelle particelle catastali numero 714 e 710, i quali, fermo restando che la loro larghezza dovrà essere pari a 5,00 m, potranno assumere il tracciato leggermente traslato rispetto a quello originariamente previsto dal Piano, in modo da risultare più aderente a quello dei corridoi di accesso già esistenti, come illustrato nella figura che segue, nella quale il tracciato dei corridoi di accesso è sovrapposto alla immagine satellitare disponibile alla data della redazione del Piano (immagine Google Earth con data di acquisizione delle immagini 03.07.2019), immagine che peraltro reca la stessa configurazione dei lidi tuttora desumibile dalla immagine satellitare

disponibile alla data delle formulazione delle presenti deduzioni (immagine Google Earth con data di acquisizione delle immagini 19.06.2023).




Figura 2. - Corridoi di accesso su particelle 714, 710, 711:
linee continue in giallo = confini delle particelle;
freccie in rosso = accessi al demanio marittimo previsti originariamente dal piano adottato;
linee a tratteggio in rosso = corridoi di accesso al demanio marittimo di larghezza 5,00 m previsti originariamente dal piano adottato
freccie in blu = accessi al demanio marittimo nella nuova configurazione da prevedere in parziale accoglimento dell'osservazione sui corridoi di accesso al demanio marittimo presentata dalla Società Sicil Touring S.r.l.;
linee a tratteggio in blu = corridoi di accesso al demanio marittimo di larghezza 5,00 m nella nuova configurazione da prevedere in parziale accoglimento dell'osservazione sui corridoi di accesso al demanio marittimo presentata dalla Società Sicil Touring S.r.l.

L'osservazione non è accoglibile per i due corridoi di accesso sulla spiaggia ricadenti nella particella catastale numero 177 perché non presentano alcuna interferenza con lidi o installazioni sulla spiaggia e

peraltro, come illustrato nella figura che segue, anch'essa recante l'immagine satellitare disponibile alla data della redazione del Piano:

- il corridoio di accesso ubicato più a Sud-Ovest è stato previsto dal Piano in corrispondenza di un percorso di accesso già presente;

- il corridoio di accesso ubicato più a Nord-Est è stato previsto dal Piano per collegare al lungomare Dante Alighieri l'area già rilasciata in concessione che il Piano medesimo prevede di mantenere, ma traslata verso mare in modo da risultare all'interno del demanio marittimo.

Come illustrato nella precedente figura 1, nell'ambito della particella catastale numero 177 è stato necessario prevedere un ulteriore corridoio di accesso a Nord-Est dei precedenti, risultato della traslazione verso Sud-Ovest del corridoio di accesso previsto originariamente dal Piano nella particella catastale numero 716 laddove effettivamente interferiva con le strutture del lido ivi presente; la nuova ubicazione di tale corridoio di accesso nell'ambito della particella catastale numero 177 garantisce una distanza di circa a circa 150 m dal corridoio di accesso previsto lungo il confine tra le particelle catastali numero 713 e 712, risultato a sua volta della traslazione verso Sud-Ovest del corridoio di accesso previsto originariamente dal Piano in mezzeria della particella catastale numero 712 laddove effettivamente interferiva con le strutture di un altro lido ivi presente.

b) Corridoi di accesso al demanio marittimo previsti dal piano nella particella catastale numero 688:

Si premette al riguardo che l'allegato "A" al D.A. Territorio ed Ambiente 152/GAB dell'11.04.2019, recante *Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia"*, (che modifica ed integra la Parte IV "Indirizzi metodologici" delle "Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia Procedure"), al paragrafo "3. Accessi al demanio marittimo", punto 2 stabilisce testualmente quanto segue: *2. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. Occorre prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Tali accessi devono, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 m l'uno dall'altro.*

Si evidenzia che secondo la norma richiamata i percorsi sono pedonali, ma è da ritenere che dovranno essere transitabili occasionalmente da mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Nel caso in esame si constata che l'edificio ricadente nella particella 688 è costituito da una cortina edilizia che si sviluppa pressoché parallelamente alla linea di costa per una lunghezza complessiva di circa 260 m, realizzando in tal modo una barriera continua che impedisce l'accesso dal Lungomare Dante Alighieri alla battigia, e quindi al mare, per un tratto di lunghezza sensibilmente maggiore dell'intervallo massimo tra i corridoi di accesso fissato dalla normativa sopra richiamata, seppur di massima, in 150 m. Proprio al fine di minimizzare l'interferenza con l'edificio ricadente nella particella numero 688 dei due corridoi di accesso da prevedere in corrispondenza di detta particella per interrompere tale barriera, uno dei due accessi è stato previsto in corrispondenza di una delle due estremità della particella, in particolare in corrispondenza della

sua estremità Nord-Est; così facendo, l'altro corridoio, da prevedere ad una distanza di circa 150 m (nel caso in esame si è ritenuta ammissibile più precisamente una distanza pari a 178 m) attraversa un tratto dell'edificato nel quale sarebbe presente, secondo la simbologia indicata nella Carta Tecnica Comunale in scala 1:2000, una tettoia, peraltro distaccata di circa 90 cm dall'edificio immediatamente a Sud-Ovest (vedi elaborato di piano "3.2.1.1 Cartografia delle previsioni di piano - Area 1: Spiaggia di S. Giuliano - Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000").

Premesso quanto sopra e tenendo conto che, secondo quanto asserito dalla Società Sicil Touring S.r.l., il manufatto attraversato dal secondo corridoio d'accesso previsto dal Piano nella particella 688 procedendo dalla estremità Nord-Ovest della medesima particella verso Sud-Est non è una tettoia, ma bensì un volume edilizio chiuso su tutti i lati, la realizzazione di tale corridoio di accesso interferirebbe in misura non accettabile con la proprietà della Società Sicil Touring S.r.l., inficiando l'attività turistico ricettiva che vi ha sede. Si rileva inoltre che l'onere per la realizzazione del corridoio di accesso, derivante dalla modifica dell'edificio da attraversare, nonché l'indennizzo da riconoscere alla Società Sicil Touring S.r.l. per la conseguente ricaduta sulla attività economica che ha sede nell'edificio, sarebbero di una entità tale da non risultare commisurato al beneficio dovuto alla realizzazione del corridoio di accesso.

In considerazione di quanto sopra, ove si accertasse agli atti del Comune di Erice che la struttura qualificata come tettoia nella Carta Tecnica Comunale in scala 1:2000 è in effetti un volume edilizio chiuso su tutti i lati, per la costruzione del quale è stato rilasciato adeguato titolo edilizio, l'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente al secondo corridoio d'accesso previsto dal Piano nella particella 688 procedendo dalla estremità Nord-Ovest della medesima particella verso Sud-Est, prevedendone la sua abolizione.

L'osservazione viceversa non è accoglibile per il corridoio d'accesso previsto dal Piano in corrispondenza della estremità Nord-Est nella particella 688 per le seguenti motivazioni:

- il tracciato del corridoio di accesso non interferisce con manufatti edilizi permanenti e pertanto l'onere derivante dalle modifiche allo stato dei luoghi è limitato;
- la presenza del corridoio di accesso è compatibile con il suo contemporaneo utilizzo per l'accesso alla particella catastale numero 688 da parte del personale e dei fornitori della Società Sicil Touring S.r.l. per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva che ha sede in detta particella;
- l'abolizione o la traslazione verso Nord-Est del corridoio di accesso rispetto alla ubicazione prevista nel Piano comporterebbe una eccessiva distanza dal corridoio di accesso più vicino previsto a Sud-Ovest di esso, in prossimità del confine Sud-Ovest della particella 688, esternamente ad essa, distanza che già a causa dell'abolizione dell'altro corridoio di accesso ricadente nella particella 688 risulta pari a circa 330 m.

Le modifiche alla originaria configurazione del sistema di corridoi di accesso previste dal Piano derivanti dall'accoglimento parziale delle osservazioni comportano la rielaborazione delle seguenti tavole:

3.2.1.1 Cartografia delle previsioni di piano

Area 1: Spiaggia di S. Giuliano

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.1.1 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 1: Spiaggia di S. Giuliano

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

il cui aggiornamento è allegato alla presente.

Osservazione sull'applicabilità dell'articolo 33 del Codice della Navigazione (punto 5 delle osservazioni presentate):

L'osservazione non è accoglibile nel caso si riferisca alle porzioni di particelle interessate dalla proposta di revisione della dividente demaniale, per le seguenti motivazioni:

- premesso che l'applicazione dell'art.9 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano non è applicabile al caso in esame – ove il caso contempra le porzioni di particelle interessate dalla proposta di revisione della dividente demaniale - così come non sono applicabili gli altri commi del medesimo articolo 9 perché questo articolo si riferisce alle *aree di proprietà privata adiacenti al Demanio Marittimo da espropriare al fine di rendere accessibili le aree demaniali marittime*, cioè **agli accessi al demanio marittimo** disciplinati dal precedente articolo 8 il quale, al comma 6, rimanda proprio all'articolo 9 per le disposizioni riguardanti la realizzazione degli accessi;

- premesso altresì che il caso cui si riferisce l'osservazione – ove il caso contempra le porzioni di particelle interessate dalla proposta di revisione della dividente demaniale - è disciplinato dall'art.32 del Codice della Navigazione (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*) e dall'art.58 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (*Delimitazione*);

quanto esposto nella osservazione potrà essere oggetto delle deduzioni da presentare nella successiva procedura prevista dal citato art.32 del Codice della Navigazione (*Delimitazione di zone del demanio marittimo*) e non in questa fase; giova tenere conto a tal riguardo che, come chiarisce la Circolare ARTA n.14758 del 08.03.2018, *in ogni caso l'iter di approvazione della proposta di revisione della fascia costiera sarà avviato soltanto dopo l'intervento della Commissione di Delimitazione prevista dall'art.58 del Regolamento del Codice della Navigazione, da parte degli Uffici Territoriali dell'Ambiente che cureranno gli adempimenti conseguenti, di tutte le proposte dei comuni e pertanto non interferisce con le procedure di approvazione dei singoli piani.*

Allegati:

Elaborati aggiornati nel caso del parziale accoglimento delle osservazioni presentate da:

- *Consorzio Arenile Lungomare Dante Alighieri con sede in Paceco, via Nausica n.18 C.F. 02800310811 ed altri operatori commerciali esercenti nel tratto del litorale San Giuliano esterno al demanio marittimo (Studio Legale Avv. Franco Campo e Avv. Pasquale Perrone - Trapani)*
- *Società Sicil Touring S.r.l. con sede in Erice, via Lungomare Dante Alighieri C.F. 00129390811 (Avv. Caterina Poma - Trapani)*

3.2.1.1 Cartografia delle previsioni di piano

Area 1: Spiaggia di S. Giuliano

Planimetria su base cartografica tecnica – scala 1:1.000

3.2.1.1 bis Cartografia delle previsioni di piano

Area 1: Spiaggia di S. Giuliano

Planimetria su base cartografica catastale – scala 1:1.000

Con osservanza.

Il Progettista

Ing. Michele Bonafede



Michele Bonafede